amicadonna
CENTRO ANTIVIOLENZA

Associazione Amica Donna APS
Ascolto, accoglienza ed accompagnamento a donne maltrattate

Sede legale:
Piazza Grande, 7
53045 Montepulciano (SI)

Sede operativa:
Via G. Sabatini, 49
53042 Chianciano Terme (SI)

Sportello d'ascolto:
Piazza G. Falcone, 7
53049 Torrita di Siena (SI)

tel 327 999 922 8329
tel 329 305 0686
tel 392 950 4270

VERBALE RIUNIONE ASSEMBLEA DEL GIORNO 07.09.2026

In data 07.09.2026 alle ore 18.00 presso la sede di Chianciano si è riunita dell'Associazione Amica Donna APS alla presenza delle socie Elena Cencetti (Vicepresidente) Dinarosi Pastorello (consigliera) Gianna Presenti (Consigliera) Laura Peccatori, Paola Bernardini e Francesca Massi.

Inoltre risultano le seguenti deleghe: Francesca Tornani delega Francesca Massi, Irene Micheli delega Elena Cencetti, Silvia Nannini delega Elena Cencetti, Roberta Morgantini delega Gianna Presenti, Samantha Giannecchini delega Dinarosi Pastorello, Patrizia Porreca delega Paola Bernardini e Monica Presenti ha delegato Gianna Presenti, Assunta Bigelli delega Laura Peccatori Donatella Marcarini delega Dinarosi Pastorello.

L'Adunanza è stata fissata per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione nuovo Statuto
2) varie ed eventuali

Assume la presidenza la Vice Presidente che, accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara l'adunanza regolarmente costituita e idonea a deliberare. Svolge la funzione di segretaria la consigliera Gianna Presenti.

Si procede con la discussione dei punti all'ordine del giorno

viene ripercorso l'iter che ha portato alla formulazione del nuovo Statuto la cui modifica si è resa necessaria per poter adeguare lo stesso alla vigente normativa relativa agli enti del terzo settore (D.lgs. 117/2017) oltre che alla modifica della sede dell'Associazione, da Montepulciano a Chianciano Terme. Seguiranno gli adempimenti comunicativi necessari.

Viene quindi data lettura integrale dello stesso. L'assemblea all'unanimità, a seguito di breve condivisione, approva espressamente punto per punto il nuovo Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione si chiude alle 19.30.

La segretaria

Gianna Presenti

La Vice Presidente

Elena Cencetti

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano
Registrato [illegible] al n° 188 serie 3
Imposta versata di € 200,00

STATUTO

Amica Donna APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1.1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un Ente del Terzo Settore, nella forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) avente la seguente denominazione: "Amica Donna APS" da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Chianciano Terme e con durata illimitata.

1.2. Eventuali cambi di sede all'interno del territorio del Comune di Chianciano Terme non comportano modifiche statutarie e possono essere deliberati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

1.3. L'Associazione potrà svolgere la propria attività anche presso sedi secondarie previa delibera dell'organo di amministrazione.

1.4. Dell'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o dell'acronimo APS, deve farsi obbligatoriamente uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

(Scopo e finalità)

2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore delle proprie associate, dei loro familiari o di terze persone, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle persone aderenti agli enti associati ad essa, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, così declinate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni (lett. a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

2.2. L'Associazione opera secondo l'ottica della differenza di genere e/o del pensiero e della pratica della differenza sessuale, e ritiene, in altri termini, che la violenza maschile sulle donne sia una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i sessi e una violazione dei diritti umani delle donne, come scritto nella Convenzione di Istanbul ora nella L. 77/2013.

2.3. L'Associazione si propone lo scopo di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e alla valorizzazione della soggettività delle donne nonché ad un loro migliore riconoscimento ed integrazione socio-economica, lavorativa e culturale nella società perseguendo, quale scopo esclusivo, la lotta alla violenza di genere, ed in particolare, a quella subita dalle donne e dalle e dai minori, nativi/e o migranti, all'interno e fuori dalla famiglia, nelle diverse forme (violenza fisica , psicologica, economica, sessuale, persecutoria assillante e violenza assistita, violenza agita con strumenti tecnologici, ecc.).

ART. 3

(Attività)

3.1. Per realizzare lo scopo prefissato, l'Associazione, oltre a quanto indicato nel successivo art. 4, potrà svolgere in concreto le seguenti attività:

- lottare e rimuovere la violenza di genere, ed in particolare, quella subita da donne e minori, all'interno e fuori della famiglia, nelle diverse forme della violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, persecutoria assillante e della violenza assistita, violenza agita con strumenti tecnologici, ecc.;

- offrire ascolto, accoglienza ed assistenza legale e psicologica, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa a donne vittime di violenza o che si trovano in situazioni di disagio;

- organizzare iniziative di formazione, iniziative culturali e sociali volte a sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza contro le donne, all'interno e fuori delle mura domestiche, e sulle problematiche attinenti all'universo femminile;

- organizzare convegni, seminari di studio e dibattiti ed ogni genere d'attività tese ad approfondire la tematica della violenza di genere e la condizione della donna sul territorio;

- sviluppare progetti di prevenzione e sensibilizzazione rispetto alla violenza di genere;

- promuovere e gestire attività di sensibilizzazione, formazione, aggiornamento, anche innovative e sperimentali, integrative e di supporto, alle forze dell'ordine, alle e agli operatrici/ori socio-sanitari, agli e alle insegnanti, alle socie attiviste, tirocinanti, alle socie operatrici ed a qualsiasi altro gruppo, associazione, istituzione, pubblica e privata, interessati a lavorare sulle tematiche relative alla violenza e all'autonomia delle donne;

- promuovere attività di prevenzione all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, per affrontare i problemi legati al tema delle violenze e del bullismo, del cyber bullismo e dell'educazione emotiva;

- organizzare iniziative che favoriscano l'aggregazione delle donne con la creazione di occasioni d'incontro e di scambio di esperienze;

- promuovere indagini conoscitive e ricerche sulla condizione sociale, economica e lavorativa delle donne al fine di individuare nuovi bisogni e possibili aree di intervento rispetto al tema della violenza di genere;

- proporsi e porsi come interlocutrice con le Istituzioni (a titolo esemplificativo: Amministrazioni comunali e provinciali; Servizio associato centro pari opportunità, Azienda sanitaria locale, Società della salute, Forze dell'ordine, altre istituzioni competenti in base ai settori e alla materia) per affrontare le problematiche inerenti al tema della violenza di genere in un'ottica di collaborazione e di consolidamento ed implementazione del lavoro di Rete;

- promuovere e rafforzare rapporti di collaborazione con Associazioni di donne ed Istituzioni, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale al fine di attuare progetti in rete.

3.2. Per lo svolgimento delle attività sopraindicate, l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di associate attiviste ed operatrici, consulenti e altri soggetti che abbiano un'adeguata formazione sui temi indicati, oltre ad un interesse e condivisione specifici.

3.3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle associate, secondo quanto chiarito nell'art. 4 della Convenzione di Istanbul e della L. 77/2013.

3.4. L'Associazione potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che permettano il conseguimento delle finalità e scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

3.5. L'associazione, allo scopo di finanziare e sostenere le proprie attività d'interesse generale, può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione e ne verrà data informazione e illustrazione nelle attività di rendicontazione dell'Associazione.

3.6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terze persone di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva secondo le modalità stabilite dalla specifica normativa relativa e le linee guida approvate dal Ministero del lavoro - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le e i sostenitrici/ori e con il pubblico.

ART. 4

(Centro antiviolenza)

4.1. L'Associazione gestisce il Centro antiviolenza in osservanza di tutte le regole e le leggi che ne regolano il funzionamento.

4.2. Per lo svolgimento delle attività del Centro antiviolenza l'Associazione si avvale della collaborazione di consulenti e di associate che abbiano un'adeguata formazione sui temi indicati, secondo quanto stabilito dal Regolamento e richiesto dai Coordinamenti cui ha aderito e dalle Istituzioni con cui ha rapporto.

4.3. Nel Centro antiviolenza l'attività di ascolto, accoglienza e accompagnamento potrà essere svolta solo dalle associate che abbiano frequentato percorsi formativi adeguati secondo il principio della formazione continua e permanente. Tali associate, nell'ambito del lavoro duale e di gruppo, avranno autonomia nella scelta dei metodi, dei tempi e dell'organizzazione della loro attività. Di tali decisioni informeranno annualmente l'assemblea delle associate.

4.4. L'Associazione sceglie come modalità di lavoro quella di gruppo in una logica di arricchimento reciproco.

4.5. L'Associazione adotta la metodologia dell'accoglienza fondata sulla pratica della relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso /genere sulla base della quale ogni donna accolta ha l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza ed empowerment.

4.6. L'Associazione che gestisce il centro antiviolenza ha facoltà di promuovere la costituzione di parte civile nei processi di ogni ordine e grado dove le donne e la loro prole risultano vittime di violenza, in applicazione anche di quanto scritto nella Convenzione di Istanbul e nella L. 77/2013.

ART. 5

(Ammissione e numero delle socie)

5.1. In coerenza con l'identità associativa dell'ente e con la finalità statutaria primaria di accoglienza, tutela attiva e valorizzazione e miglioramento del ruolo della donna, nel rispetto dei dettami della Convenzione di Istanbul, il requisito dell'appartenenza al genere femminile costituisce elemento qualificante, intrinseco e non discriminatorio per l'ammissione alla compagine sociale.

5.2. Il numero delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per le APS.

5.3. Possono aderire all'Associazione tutte coloro che si riconoscono nello Statuto, nella Carta della Volontaria e nella Carta dei Servizi e che intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati e che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività della stessa con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

5.4. Chi intende essere ammessa come associata dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, la Carta della Volontaria e la Carta dei Servizi e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5.5. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte secondo quanto chiarito nell'art. 4 della Convenzione di Istanbul e della L. 77/2013.

5.6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nell'apposito libro in cui vengono annotate le socie.

5.7. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate.

5.8. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione di una sua successiva convocazione.

5.9. Lo status di associata ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5.10. Il valore minimo della quota associativa viene stabilito con delibera dell'organo di amministrazione.

5.11. Non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa a terzi da parte delle associate.

ART. 6

(Diritti e obblighi delle socie/associate)

6.1. Le associate, tramite la partecipazione alla vita associativa nell'ambito delle attività assembleari, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere elette negli stessi;

- esaminare i libri sociali, formulando preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione come indicato nell'art. 17;

- essere informate sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'Associazione;

- partecipare a tutte le iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma delle attività da ricondurre all'approvazione e adozione da parte dell'organo di amministrazione;

- essere rimborsate delle spese effettivamente sostenute e documentate, laddove previamente incaricate di svolgere attività da parte dell'organo di amministrazione;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci;

6.2. Le associate hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, la Carta della volontaria, la Carta dei Servizi e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso le altre e gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associata)

7.1. La qualifica di associata si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

7.2. L'associata che contravviene agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, che violi l'obbligo di riservatezza dei dati e delle situazioni trattate o partecipi a nome dell'Associazione a dibattiti, trasmissioni televisive, o altri eventi pubblici o intervenga all'interno di discussioni social, ecc., senza autorizzazione dell'Organo d'Amministrazione o dell'Assemblea, può essere esclusa dall'Associazione, su proposta dell'organo d'amministrazione, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto palese e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associata in modo che essa possa riceverla e possa presentare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dalla conoscenza della delibera assembleare di esclusione.

7.3. L'associata può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare in modo adeguato all'associata.

7.4. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla presa di atto da parte dell'Organo di amministrazione.

7.5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, come anche precisato nel precedente art. 5.11.

7.6. Le associate che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

7.7. L'associata può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna delibera da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti annualmente dall'Assemblea.

ART. 8

(Organi)

8.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;

- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);

- la Presidente e la Vice-Presidente;

- l'Organo di controllo, se nominato.

ART. 9

(Assemblea)

9.1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutte coloro che sono iscritte, da almeno 3 mesi, nel libro delle associate.

9.2. Ciascuna associata ha diritto di un voto.

9.3. Ciascuna associata può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata, mediante delega scritta, rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

9.4. Ciascuna associata può rappresentare sino ad un massimo di 2 associate.

9.5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (lettera, e-mail ecc.), contenente il luogo, la data e l'ora di prima ed eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo (di residenza, domicilio o di posta elettronica) risultante dal libro delle associate.

9.6. L'Assemblea si riunisce, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

9.7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle associate.

9.8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca delle componenti degli organi associativi e, se previsto, dell'organo di controllo;

- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;

- delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione delle associate in seguito alla proposta dell'Organo di amministrazione;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9.9. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà delle associate, in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o per delega.

9.10 Le riunioni dell'Assemblea delle associate si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia preliminarmente nominata la segretaria della seduta la quale provvederà alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui si trova la segretaria;

- che sia consentito alla Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito alla segretaria della seduta di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9.11. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti delle associate presenti anche per delega.

9.12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le componenti l'organo di amministrazione non hanno diritti di voto.

9.13. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

9.14. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno i ¾ (tre quarti) e il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) delle associate presenti.

ART. 10

(Organo di amministrazione o Consiglio direttivo)

10.1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

10.2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

10.3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti dell'organo di amministrazione:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio o il Rendiconto per cassa e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e la proposta di esclusione delle associate;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle associate;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

10.4. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di socie, compreso tra 3 e 5, comprese la Presidente e la Vicepresidente, nominato dall'Assemblea per la durata di 3 anni e comunque fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa dell'esercizio che si conclude prima della data di scadenza del loro mandato triennale; le componenti dell'Organo di amministrazione sono rieleggibili.

10.5. La maggioranza delle amministratrici sono scelte tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.6. L'Organo di amministrazione è validamente costituito e può legittimamente deliberare, quando è presente la maggioranza delle componenti.

10.7. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza delle presenti.

10.8. Il potere di rappresentanza attribuito alle amministratrici è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10.9. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni di cui all'art. 9.10 di cui si darà atto nei relativi verbali.

ART. 11

(Presidente e Vice-Presidente)

11.1. La Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

11.2. La Presidente è eletta dal Consiglio Direttivo nel suo seno, a seguito delle votazioni in Assemblea tra chi fa parte di essa, a maggioranza delle presenti.

11.3. La Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa in base alla delibera dell'Assemblea chiamata ad esprimersi sul punto.

11.4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, la Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo e la nomina degli organi associativi.

11.5. La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

11.6. La Vice Presidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questa sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(Organo di controllo)

12.1. L'organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è monocratico ed è costituito da un Revisore unico, con un supplente, nominati dall'Assemblea delle associate e scelto tra persone di adeguata professionalità.

12.2. Il soggetto nominato deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

12.3. Il Revisore unico rimane in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa dell'esercizio che si conclude prima della data di scadenza del suo mandato triennale e può essere riconfermato.

12.4. L'Organo di controllo vigila sulla corretta amministrazione dell'Associazione, sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e salve le competenze dell'eventuale specifico Organismo di Vigilanza istituito, nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo corretto funzionamento.

12.5. L'Organo di controllo provvede alla revisione dei conti e della cassa, nonché del bilancio di esercizio per il quale predispone apposita relazione di accompagnamento.

12.6. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta, nel caso sia redatto il bilancio sociale, che questo venga redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 dello stesso decreto.

12.7. Esso, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, opererà la revisione legale dei conti.

12.8. L'organo di controllo ha facoltà di assistere, senza diritto di voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio direttivo a cui deve essere invitato, può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere alle amministratrici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.9. Il compenso e i rimborsi a favore dell'organo di controllo vengono stabiliti dal Consiglio direttivo, all'atto della nomina, in funzione delle diverse attività richieste allo stesso in base alle previsioni statutarie.

ART. 13

(Patrimonio)

13.1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

14.1. Ai fini di cui al precedente art. 13, e in conformità all'art. 8 del D.lgs. 117/2017, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie associate, lavoratrici e collaboratori e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

15.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice Terzo Settore, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

16.1. L'esercizio è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2. L'associazione, in riferimento alla gestione di cui al punto 16.1, deve redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa.

16.3. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

16.4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 ove svolte in riferimento all'art. 3.5 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17

(Libri dell'associazione)

17.1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle associate, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- libri contabili relativi alla gestione economico – finanziaria dell'associazione ed eventuali libri necessari allo svolgimento degli adempimenti fiscali.

17.2. Le associate hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali: facendo richiesta scritta all'Organo di amministrazione almeno 15 giorni prima e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché in stretta aderenza alla vigente normativa europea e nazionale sulla tutela dei dati personali e della privacy.

ART. 18

(Socie o volontarie)

18.1. L'Associazione si avvale di socie o associate che sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

18.2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

18.3. L'attività delle socie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

18.4. Alle associate possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

18.5. Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19

(Volontarie e attività)

19.1. L'attività delle socie quali volontarie all'interno dell'Associazione comporta la loro iscrizione nell'apposito specifico registro quando le socie volontarie prestano la loro attività in maniera non occasionale.

19.2. Ai fini del presente statuto e in conformità con D.gs. 117/2017, non si considera volontario l'associata che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

19.3. La qualifica di volontaria è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo nelle attività svolte per l'Associazione.

19.4. L'Associazione assicura le associate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi delle volontarie di cui si avvale con polizza presente all'interno della tessera di adesione e/o specifica aggiuntiva in caso di necessità.

19.5. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

19.6. A tal fine, l'Associazione istituisce, aggiorna e cura la tenuta di un apposito e vidimato Registro dei Volontari nel quale annotare coloro che prestano la loro opera in modo non occasionale.

ART. 20

(Lavoratrici)

20.1. L'Associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

20.2. Il personale dell'associazione è assunto con contratto a tempo indeterminato o, nei casi e con le modalità consentiti dalla legge, con contratto a tempo determinato.

20.3. Il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti è stabilito con l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro per il settore pertinente. Il riconoscimento di compensi incentivanti sarà disposto nei limiti di legge ed in particolare entro il limite stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. 117/2017 indicando il rispetto del parametro nei documenti di bilancio e di comunicazione istituzionale.

20.4. In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle volontarie o al 20% del numero delle associate.

20.5. Il Consiglio direttivo può disporre la stipulazione di convenzioni per le collaborazioni esterne e/o per l'esternalizzazione di alcuni servizi.

20.6. Le prestazioni del personale dipendente e dei collaboratori possono essere integrate con prestazioni rese da personale volontario, secondo le modalità previste nel regolamento amministrativo in conformità con le previsioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).

20.7. In ogni caso l'impiego di volontari per le attività dell'Associazione comporta l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 17 e seguenti del D.lgs. 117/2017.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

21.1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere Positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

21.2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatrici preferibilmente scelte tra le proprie associate.

ART. 22

(Rinvio)

22.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo

3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.